

IL PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELL'ETÀ

COLM O'CONNOR
SENIOR LECTURER IN LAW
UCL

IL CONTESTO

- Popolazione europea senescente;
- maggiori aspettative che realizzazione personale continui per tutta la vita;
- opposizione crescente a stereotipi basati sull'età.

DIRETTIVA 2000/78/CE

- Età una forma di discriminazione 'controllata'.
- Articolo 6(1) – sia discriminazione diretta, sia discriminazione indiretta a motivo dell'età possono essere giustificate oggettivamente.
- Esiste anche difesa di requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

LA SFERA D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

- Articolo 6(2) – Stati possono introdurre esenzioni per distinzioni basate sull'età in accesso e diritto a prestazioni di regimi pensionistici professionali.
- Considerando 14 – 'età pensionabile nazionale'?
- *Palacios* – Corte di Giustizia ritiene che leggi nazionali che disciplinano pensioni rientrano in sfera di applicazione di direttiva.

REQUISITO ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (‘RESAV’)

- Quando l'età costituirà un RESAV?
- Nel proprio documento di consultazione, il governo del RU ha sostenuto che l'età sarebbe difficilmente divenuta un RESAV se nel settore dell'età si fosse applicato l'approccio standard per individuare RESAV nel contesto di genere.
- Modello? Azione?

GIUSTIFICAZIONE

- Nei casi *Mangold*, *Palacios* e *Heyday* la CdG applica un esame standard della proporzionalità: i) finalità legittima e ii) mezzi proporzionati.
- Compiendo questo esame si dovrebbe applicare uno standard "razionale" o uno standard più rigidamente "oggettivo"? La sentenza della CdG nel caso *Heyday* e le esperienze nazionali (RU, Paesi Bassi, Irlanda) privilegiano la seconda ipotesi.
- Andrebbe distinto tra discriminazione a motivo dell'età diretta e indiretta? *Heyday* lascia intendere che no, ma il contesto è importante.

QUESTIONI SPECIFICHE DA CONSIDERARE

- azioni positive;
- retribuzione basata su minimo salariale nazionale;
- pensionamento;
- retribuzione e altre prestazioni di datore di lavoro legate ad anzianità/età;
- regimi pensionistici professionali.

OSSERVAZIONI FINALI A

- Tendenze in campo medico/sociale/politico sono molto favorevoli ad approcci neutri rispetto all'età: ma turbolenze economiche non cambieranno la situazione?
- La discriminazione a motivo dell'età è 'meno problematica in termini morali' di altre forme di discriminazione? Questo dovrebbe riflettersi/si rifletterà nell'applicazione dell'esame della 'giustificazione oggettiva'?

OSSERVAZIONI FINALI B

- La legislazione relativa alle discriminazioni a motivo dell'età sarà ampliata?
- Se sì, quali eccezioni saranno riconosciute in ambiti come la salute o l'erogazione di servizi previdenziali pubblici?